



*Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità sostenibile*

Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di
cose per conto di terzi

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 6 giugno 1974, n. 298 recante "Istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merce su strada";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, recante "Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi"(di seguito denominato "Comitato") ed, in particolare, l'art. 10, comma 1, lettera f), come modificato, da ultimo, dall'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121; i;

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135 recante "Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini";

VISTO il D.P.R. 9 luglio 2010, n. 134 recante "Regolamento contabile del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori";

VISTO il D.P.R. 10 luglio 2009, n. 123 recante "Regolamento di riorganizzazione e funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica e del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", così come modificato dal decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016;

VISTO il D.P.C.M. 2 settembre 2020, registrato presso la Corte dei Conti in data 25 settembre 2020 al n. 3323, con il quale è stato conferito al dott. Enrico Finocchi l'incarico di livello dirigenziale generale di Presidente del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori;

VISTO il decreto prot. n. RD2 del 10 febbraio 2021, registrato presso la Corte dei Conti in data 12 marzo 2021 al n. 784, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Roberta De Santis l'incarico di livello dirigenziale di seconda fascia di Vice Presidente del Comitato;

VISTO il decreto del Presidente del Comitato, prot. n. 31 del 30 marzo 2021, con il quale è stato dato avvio al procedimento di ricostituzione del Comitato, in ragione dell'imminente scadenza del predetto Comitato costituito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 maggio 2018, n. 235;



*Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità sostenibile*

Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di
cose per conto di terzi

CONSIDERATO che ad oggi non è stato emanato il decreto ministeriale di ricostituzione del Comitato ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 284/2005, il cui schema è stato trasmesso il 15 giugno 2021 ed integrato da ultimo in data 24/8/2021 (n. 2944), a seguito della comunicazione dei componenti del Ministero dell'economia e delle finanze inviata da predetto Ministero in data 9/8/2021 (n. 15749);

CONSIDERATO che l'articolo 5, comma 11, del decreto-legge n. 121/2021 ha modificato i criteri di ammissione delle associazioni al ricostituendo Comitato, prevedendo –fatte salve le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente- che la Confederazione alla quale l'associazione aderisce deve aver fatto parte dell'Assemblea generale del CNEL per almeno tre mandati negli ultimi cinque e che può indicare una sola associazione di categoria;

CONSIDERATO che la novella legislativa introdotta dal decreto-legge n. 121/2021 non contempla una disciplina transitoria;

CONSIDERATO che la modifica all'articolo 10 del decreto legislativo n. 284/2005 consente, tuttavia, di fare salva l'istruttoria già espletata per la verifica della titolarità dei requisiti in capo alle associazioni istanti in applicazione del decreto n. 31/2021;

RITENUTO, per quanto modificato dall'articolo 5 comma 11 del decreto-legge n. 121/2021, di dover conformare la procedura di ricostituzione del Comitato alla norma in vigore, come innovata dal citato decreto-legge n. 121/2021;

CONSIDERATA l'urgenza di espletare le attività di competenza, funzionali alla tempestiva ricostituzione del Comitato;

DECRETA

Articolo 1

1. Il procedimento amministrativo avviato con il decreto n. 30/2021 di cui in premessa è concluso allo stato degli atti per sopravvenuta modifica della norma primaria.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 2, le associazioni interessate e che non abbiano già presentato istanza formulano istanza di ammissione al Comitato entro il 28 settembre 2021, secondo le modalità e i contenuti previsti dal decreto n. 31/2021 di cui alle premesse.
3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, l'istruttoria è effettuata secondo le modalità previste dal decreto n. 31/2021.



*Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità sostenibile*

Comitato Centrale per l'Albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di
cose per conto di terzi

Articolo 2

1. Le associazioni che, in applicazione del decreto n. 31/2021, hanno presentato istanza di ammissione al costituendo Comitato, entro il 28 settembre possono confermare la propria istanza, dichiarando contestualmente, ai sensi e per gli effetti del DPR 28/12/2000 n. 445, a seconda del caso, se gli elementi forniti e dichiarati sono rimasti invariati, oppure se e quali nuovi elementi sono subentrati, allegando in quest'ultimo caso la documentazione a comprova, ove previsto dal decreto n. 31/2021. In caso di assenza di conferma dell'istanza, quest'ultima si intende ritirata.
2. Decorso il termine di cui all'articolo 1, comma 2 e il termine di cui al precedente comma 1, il Responsabile del procedimento procede all'esame istruttorio delle eventuali nuove istanze nonché di quanto eventualmente acquisito ai sensi del comma 1.
3. Al termine dell'istruttoria, ove ricorra il caso, il Responsabile del procedimento acquisisce dalle Confederazioni interessate gli elementi di cui all'articolo 10 comma 1 lettera f) del decreto legislativo n. 284/2005, come modificato dall'articolo 5 comma 11 del decreto-legge n. 121/2021.

Articolo 3

1. La pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale www.mit.gov.it e sul sito tematico www.alboautotrasporto.it costituisce avviso di avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
2. E' nominato Responsabile del procedimento il vice Presidente del Comitato dott.ssa Roberta De Santis.
3. Le istanze, le conferme di istanza e la documentazione prevista sono inviate all'indirizzo PEC albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it. Il rispetto del termine di presentazione è comprovato dalla data di avvenuta consegna della pec.
4. Ogni informazione relativa al procedimento in questione può essere richiesta alla Segreteria del Comitato ai numeri 064412 7833 / 7823 o via mail all'indirizzo albo.autotrasporto@mit.gov.it.
5. Sulla base dell'istruttoria effettuata ed ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 284/2005, si procede alla ricostituzione del Comitato con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile. La pubblicazione di predetto decreto sul sito istituzionale www.mit.gov.it e sul sito tematico www.alboautotrasporto.it tiene luogo della comunicazione di conclusione del procedimento.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale www.mit.gov.it e sul sito tematico www.alboautotrasporto.it.

IL PRESIDENTE
Dott. Enrico Finocchi